

REGOLAMENTO (UE) N. 774/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 prevede l'istituzione di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione. In conformità a tale regolamento, la Commissione deve stabilire degli orientamenti che specifichino le modalità della procedura e della metodologia da applicare nel meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regole adeguate che portino ad una graduale armonizzazione nella fissazione di corrispettivi nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali.
- (2) Una notevole esperienza è stata ormai acquisita da quando è stata riconosciuta per la prima volta la necessità di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione, in particolare attraverso meccanismi volontari adottati dagli stessi. Va detto però che questi ultimi hanno incontrato sempre maggiori difficoltà nel raggiungere un accordo in merito ai suddetti meccanismi volontari.
- (3) È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione forniscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

- (4) I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi o di territori che hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo di compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri.
- (5) È opportuno consentire che i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica contraggano accordi multilaterali con i gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri che permettano a tutte le parti di ottenere una compensazione per i costi relativi al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, su una base equa e ragionevole.
- (6) È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.
- (7) Deve essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell'Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.
- (8) I gestori del sistema di trasmissione dei paesi terzi devono sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l'utilizzo del sistema di trasmissione dell'Unione.
- (9) Le variazioni nei corrispettivi applicati ai produttori di energia elettrica per l'accesso al sistema di trasmissione

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

